

COMUNE DI CEFALU'

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
BOTTEGHE STORICHE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 05/11/2018

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE

TITOLO PRIMO Oggetto del regolamento

Art. 1 - Principi e finalità

Il Comune di Cefalù, attraverso il presente regolamento, intende promuovere e sostenere, negli ambiti di propria competenza, gli esercizi commerciali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigianali situate in tutto il territorio comunale, che presentino un intrinseco valore storico e culturale ed una radicata tradizione nel tessuto urbano.

Gli esercizi sopra individuati sono considerati come un bene di interesse collettivo, facente parte del patrimonio della cittadina e, come tali, riconosciuti meritevoli di particolare tutela; gli stessi potranno acquisire il titolo di Bottega storica se in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 2 – Destinatari

Il titolo di “Bottega storica” è riconosciuto a tutte le sotto elencate attività che abbiano i requisiti di cui al successivo art. 3:

- esercizi commerciali;

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- imprese artigiane.

TITOLO SECONDO

Disposizioni per il riconoscimento del titolo di Bottega storica

Art. 3 – Requisiti e parametri per ottenere il riconoscimento

Ai fini del presente regolamento si definisce storica l'attività esercitata nella sede o unità secondaria dell'impresa in modo continuativo da almeno 50 anni a prescindere da eventuali mutamenti di gestione o proprietà. Ai fini del calcolo dei 50 anni vengono anche computati: a) eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività; b) eventuali affidamenti in gestione a terzi per un periodo complessivo non superiore a 5 anni.

L'impresa inoltre, dovrà possedere almeno due fra i seguenti elementi identificativi essenziali ai fini del riconoscimento di Esercizio/Attività storica:

a) **Elementi architettonici:** Strutture edilizie interne ed esterne la cui realizzazione sia datata almeno 50 anni.

Sono strutture edilizie: insegne, vetrine, ingressi realizzati in forme e con materiali non amovibili e da considerare immobili per destinazione; pavimenti, decorazioni murarie e rivestimenti in qualsiasi materiale, banconi e altri arredi in marmo, pietra e altro materiale edilizio, scale di struttura tipica, infissi, vetrate. Tali elementi dovranno essere conservati in misura non minore al 50%.

b) **Arredi:** Presenza di arredi, attrezzature, documenti (manoscritti, stampati, fotografie), che testimoniano la durata nel tempo di tale attività da almeno 50 anni. Sono arredi: porte, vetrine, insegne, armadi, tavoli, espositori, banconi in legno o comunque in materiale non edilizio, sedie, specchiere, scaffali, librerie, tendaggi, lampadari, tappeti. Tali elementi dovranno costituire l'arredo del locale in misura non minore al 50%.

c) **Attrezzature:** elementi necessari per lo svolgimento dell'attività la cui realizzazione data almeno 50 anni. Sono strumenti di ogni genere: vasellame di ogni tipo e materiale, oggetti in vetro, cristallo e materiali simili, strumenti e macchine da lavoro, da calcolo e da misura. Dovranno costituire almeno il 30% di quelle utilizzate nell'esercizio dell'attività o comunque essere esposte se non più utilizzabili.

d) **Documenti:** tutti gli elementi manoscritti, stampati, figurativi o in qualsiasi altro supporto conservati presso il locale (se troppo rari o delicati esposti in riproduzione) che attestino la continuità delle attività svolte nel locale da almeno 50 anni.

TITOLO QUARTO

Modalità di acquisizione del titolo

Art. 4 – Attribuzione del titolo

Per ottenere il titolo di Bottega storica, il titolare o un rappresentante legale dell'esercizio deve presentare domanda sul modello predisposto dal Comune, con cui chiede l'inserimento dell'esercizio nell'Albo delle Botteghe storiche. La domanda dovrà contenere: a) relazione tecnico – descrittiva che illustri la continuità storica dell'attività; b) copia di materiale documentale e/o fotografico raffigurante la storicità e lo stato dei luoghi.

Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede a dare formale comunicazione agli interessati in merito all'accoglimento o al rigetto della richiesta. Gli uffici del Servizio Attività Produttive hanno il compito di redigere la scheda di valutazione delle richieste per il riconoscimento del titolo per anzianità.

TITOLO QUINTO

Albo delle Botteghe storiche

Art. 5 – Iscrizione all'Albo

Il riconoscimento del titolo di Bottega storica, che viene assegnato con provvedimento adottato dal Dirigente dell'Ufficio Commercio e Attività produttive, dà diritto all'inserimento dell'esercizio nell'Albo delle Botteghe storiche del Comune di Cefalù.

L'ammissione all'Albo comporta la facoltà di fruire delle agevolazioni a favore degli esercizi storici di cui al successivo art. 9.

Alla ditta o al titolare viene comunicato, oltre al numero di iscrizione all'Albo, la decorrenza dello stesso. Le imprese vengono identificate mediante il numero di partita IVA; in caso di variazione della stessa è necessario presentare una nuova domanda. L'estinzione dell'impresa così identificata comporta la cancellazione della stessa dall'Albo.

L'Albo contenente l'elenco delle imprese aderenti è pubblico ed è liberamente consultabile sul portale del Comune di Cefalù.

Art. 6 – Condizioni per l'inserimento nell'Albo

Non è previsto alcun limite numerico al riconoscimento del titolo di Bottega storica per anzianità o per pregio e alla conseguente iscrizione nell'Albo.

Art. 7 – Targa distintiva

A tutte le imprese riconosciute come Bottega storica ed inserite nell'Albo, ai fini della loro pubblica identificazione, viene assegnata una targa distintiva che comprova l'appartenenza all'Albo.

E' fatto obbligo alle attività che abbiano ottenuto il riconoscimento di Bottega storica e siano state inserite nell'Albo, di esporre la targa all'esterno del locale entro 60 giorni dalla consegna della stessa e di provvedere alla adeguata manutenzione della stessa, conservandone le caratteristiche e rispettandone le modalità di esposizione e di manutenzione.

Solo in casi eccezionali, e previa autorizzazione dell'Amministrazione, è possibile esporre la targa all'interno del negozio, facendo in modo che questa possa rimanere visibile dall'esterno anche a negozio chiuso.

Ogni uso della targa che venga giudicato scorretto da parte dell'Amministrazione Comunale, o la mancata esposizione della stessa, come sopra indicato, verrà sanzionato ai sensi degli artt. 12 e 13.

TITOLO SESTO

Benefici e vincoli

Art. 8 – Assegnazione di benefici

Alle imprese iscritte nell'Albo delle Botteghe, il Comune riconosce l'esenzione tributaria in materia di ICP (Imposta di pubblicità). In sede di presentazione della domanda per il titolo di Bottega storica, il beneficiario dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, di essere in regola con il pagamento di tutti i tributi locali. Le Botteghe storiche beneficiano, inoltre, dell'inserimento nei circuiti di promozione turistica e istituzionale del Comune di Cefalù. L'esenzione sarà disciplinata come previsto dal rispettivo regolamento comunale.

Art. 9 – Condizioni e vincoli per l'anzianità

Il titolo di Bottega storica è subordinato all'accettazione delle seguenti condizioni, che il titolare si impegna a rispettare:

- mantenere l'attività nella stessa sede, con le modalità per le quali è stata riconosciuta come tale;
- rispettare i parametri di cui al precedente art.3

TITOLO SETTIMO

Controlli e sanzioni

Art. 10 – Vigilanza e controlli

L'Amministrazione Comunale potrà disporre ispezioni e controlli ai locali delle attività iscritte all'Albo delle Botteghe storiche, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e delle condizioni a cui tale iscrizione è stata subordinata.

In tal senso il Comune potrà avvalersi di personale della Polizia Municipale, di personale interno o di personale esterno esperto nel settore.

Art. 11 – Sanzioni

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente regolamento l'Amministrazione procederà secondo le seguenti modalità: la mancata esposizione della targa, decorsi due mesi dalla data di invio di una diffida a provvedere, comporterà la perdita delle agevolazioni tributarie per un anno. Allo scadere dell'anno, accertato l'ulteriore inadempimento, si provvederà alla cancellazione dall'Albo.

Il mancato versamento dei tributi locali nonché del pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, qualora sia dovuto, comporterà l'avvio del procedimento per la cancellazione dall'Albo delle Botteghe storiche e la conseguente perdita dei benefici fiscali.

Art. 12 – Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo può essere richiesta dal titolare o dal rappresentante legale dell'esercizio per i seguenti motivi:

- cessazione dell'attività;
- volontà espressa di recedere dall'Albo da parte del titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, che può avvenire per qualsiasi motivo ed in ogni momento.

La cancellazione dall'Albo deve essere richiesta dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti per i quali il riconoscimento era stato concesso.

La cancellazione dall'Albo può essere disposta d'ufficio con provvedimento emesso dal Dirigente dell'Ufficio Commercio Attività produttive del Comune, nei seguenti casi:

- venir meno, per cause indipendenti dalla volontà del titolare e/o rappresentante legale dell'impresa, dei requisiti per i quali la stessa era stata riconosciuta come Bottega storica;
- uso indebito del titolo di Bottega storica senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dal Comune di Cefalù;
- per mancata esposizione della targa.

Agli interessati viene data comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, ai sensi della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

In seguito alla cancellazione dall'Albo delle Botteghe storiche i titolari degli esercizi commerciali ed i proprietari dei rispettivi immobili perdono tutti i benefici concessi dall'Amministrazione comunale.

Art. 13 – Norme transitorie

L'iscrizione delle imprese che abbiano ottenuto il riconoscimento di Bottega storica ai sensi del presente Regolamento verrà effettuata nell'Albo che verrà istituito a seguito di avviso pubblico, presso l'Ufficio Commercio ed Attività produttive.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è diventata esecutiva la deliberazione di approvazione.

Art. 15 – Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme, previste da altri regolamenti, incompatibili con le disposizioni contenute nel presente atto.